

**47. Sentenza 8 dicembre 1926 della Corte di cassazione
nella causa Mignami c. Ticino.**

Derrate alimentari: latte inacquato. — Violazione degli art. 3 e 5 del Regolamento federale 29 gennaio 1909 sul prelevamento dei campioni. — Un' irregolarità nel prelevamento dei campioni lo rende caduco solo nel caso in cui il susseguente provvedimento d'istruzione non abbia dimostrato l'infondatezza delle obiezioni dirette contro quell'operazione. — Chi può essere considerato come rappresentante del produttore a sensi dell'art. 3 del Regolamento? — Il produttore è responsabile del latte che depona sulla pubblica via fino al momento in cui la merce passa in possesso del compratore (latteria).

A. — L'art. 3 del Regolamento del Consiglio federale 29 gennaio 1909 per il prelevamento dei campioni di derrate alimentari dichiara che, per quanto concerne il latte, quest'operazione deve avvenire in presenza del produttore o di un membro della sua famiglia o di un suo rappresentante (art. 3 al. 2): l'art. 5, che un campione (il terzo campione) dev'essere consegnato al produttore: l'art. 7, che, prima del prelevamento dei campioni, il latte dev'essere mescolato accuratamente. Infine, l'art. 5 dice che queste operazioni devono essere fatte con ogni cura al fine di precludere qualsiasi possibilità di eccezione giuridica contro di esse.....

B. — Antonio Mignami in Prato-Vallemaggia soggiorna durante l'inverno col proprio bestiame in Tenero. Questa località, sita sulla strada cantonale Locarno-Bellinzona, dista da quella città 5 o 6 km. cioè una buon'ora di strada. Durante la sua dimora in Tenero, Mignami vende il latte delle sue bovine all'Associazione dei Produttori di Latte del Locarnese, di cui fa parte, ed è solito deporre i suoi bidoni di latte sulla strada cantonale, a qualche centinaio di metri dalla sua stalla. Vengono poi caricati sul camion della latteria, condotto generalmente dal sig. Celestino Cattori, facente servizio di raccolta e

di trasporto del latte. Il servizio era fatto a carico del Mignami che « pagava un tanto per il trasporto ».

Il 2 novembre 1925 l'agente comunale di polizia di Locarno prelevava presso la latteria di Locarno un campione dai bidoni che gli venivano indicati come provenienti dal Mignami. All'atto del prelevamento nè Mignami nè alcun suo familiare era presente. Il rapporto è firmato, sotto il titolo: « Il proprietario dell'azienda », da « C. Cattori, ricevitore del latte ». Più sopra è menzionato che il proprietario ha rinunciato al terzo campione.

Il campione fu esaminato dal Laboratorio cantonale di Igiene e fu trovato inacquato del 15-20 %. A Mignami venne inflitta, per adulterazione di derrata alimentare, una multa di 100 franchi, contro la quale egli esperi tutte le istanze di ricorso: da ultimo, la Camera dei Ricorsi penali del Cantone Ticino, la quale lo respinse adducendo in sostanza; contrariamente a quanto prescrive l'art. 3 del Regolamento, i campioni furono bensì prelevati in assenza del produttore o di un suo familiare; ma Celestino Cattori v'è considerato quale rappresentante del Mignami, avendo egli, in forza del contratto esistente, l'incarico di riceverne il latte e di trasportarlo alla latteria di Locarno; in tali operazioni egli agisce dunque come un locatore d'opere, cioè come un impiegato in senso lato del fornitore.

C. — Da questo giudizio Mignami ha inoltrato al Tribunale federale ricorso in cassazione nei termini e nei modi di legge. Egli persiste nel ritenere che nelle operazioni di prelevamento siano stati violati i disposti precitati, specialmente l'art. 3 e 5 del Regolamento: donde la nullità dell'operazione e della susseguente procedura, cui sta di base. Conclusione: la sentenza querelata dev'essere cassata e le spese rifuse al ricorrente.

Considerando in diritto:

1° — A torto il ricorrente difende la tesi che una ir-

regolarità nel prelevamento dei campioni renda senz'altro nulla quest'operazione e, viziando insanabilmente la base della procedura, la renda oppugnabile. A stregua della giurisprudenza del Tribunale federale, l'inadempienza delle norme legali in tema di prelevamento dei campioni, non involve sempre la caducità dell'operazione e quindi la nullità dei procedimenti susseguenti. Le mancanze dovranno essere considerate come irrilevanti, se il susseguente procedimento di istruzione della causa avrà dimostrato che, loro malgrado, non può esistere dubbio sull'infondatezza delle eccezioni che il produttore della derrata ha da esse inteso dedurre: per es., sull'identità della merce fornita con quella dei campioni prelevati. In quest'ipotesi le irregolarità avvenute rimarranno sanate dalla susseguente istruzione della causa, la quale ne avrà completato il valore probatorio (RU 44 I p. 201; sentenza della Corte di cassazione del 15 ottobre 1926, non pubblicata, nella causa Schaffhauser).

Nel caso in esame nessun nuovo elemento probatorio ha aggiunto l'istruzione in favore dell'identità della merce fornita a Tenero da Mignami con quella prelevata a Locarno e quindi analizzata: ond'è che l'esito della causa dipende unicamente dalla questione, se furono osservati i disposti precitati del Regolamento.

2° Non è contestato che il prelevamento dei campioni non avvenne sulla strada di Tenero, dove il latte era stato deposto dal Mignami, ma a circa 5 km. da quel luogo, qualche tempo dopo che Cattori lo ebbe caricato sul camion dell'associazione e ne ebbe la disposizione. È assodato, inoltre, che al prelevamento non assistè né il produttore né alcuno dei suoi famigliari come pure è pacifico che nessun campione fu rilasciato a Mignami. Infine, sul punto di sapere (art. 7 del Reg.), se prima del prelevamento il latte sia stato rimescolato accuratamente, l'istanza cantonale è rimasta silente.

3° — Per quanto concerne le formalità previste dal-

l'art. 3, si è manifestamente a torto che il giudice cantonale considera il Cattori come rappresentante ed impiegato del ricorrente. Quantunque la posizione giuridica di Cattori nell'Associazione non risulti in modo chiaro dall'incarto, è fuori di dubbio che egli non può essere ritenuto come un famigliare od un impiegato del Mignami. È possibile, anzi probabile che egli sia invece l'impiegato, sotto una forma qualsiasi, della Latteria, per la quale raccoglie il latte. E neanche puossi asserire che egli sia il rappresentante del Mignami. Nelle operazioni che gli sono devolute, egli rappresenta la Latteria per la quale agisce, non il Mignami. È bensì vero che, agli effetti dell'applicazione del Regolamento, i termini di impiegato o rappresentante non possono essere presi nel loro senso strettamente giuridico. Non occorre un mandato od un impiego regolare. Il produttore che fa deporre il latte sulla strada, anche da persona non regolarmente adibita a questo ufficio, potrà anche essere considerato come rappresentato da essa al momento del prelevamento. Occorre però, ad ogni modo, che la *scelta della persona sia stata fatta dal produttore*, non da un terzo qualsiasi e, in ogni caso, non da persona che possa avere degli interessi collidenti coi suoi. Nel caso in esame, il prelevamento non avvenne sulla strada, prima che i bidoni fossero caricati sul camion, ma a Locarno, senza che siffatta persona sia intervenuta. Cattori aveva dalla Latteria l'incarico di raccogliere il latte, non dal Mignami quello di deporlo sulla strada od altrove o di assistere, in suo nome, al prelevamento dei campioni. A ciò nulla può mutare l'art. 5 dello Statuto dell'Associazione cui fa allusione l'istanza cantonale: « Il socio è responsabile del proprio latte fino alla consegna alla Latteria ». Questo disposto vale nei rapporti civili tra la latteria ed i fornitori, ma nulla può mutare alla responsabilità penale ed ai disposti del Regolamento. A torto pure il giudice cantonale intende trarre argomento dalla circostanza che il trasporto del

prodotto a Locarno era fatto a carico del ricorrente, il quale pagava un tanto per questo servizio. A chi Mignami pagasse questo « tanto », se a Cattori personalmente o a Cattori quale gerente od impiegato della Latteria o direttamente alla Latteria stessa, non vien constatato dall'istanza cantonale. Ma in qualsiasi di queste ipotesi Cattori non potrebbe, per i motivi suesposti, essere considerato come impiegato o rappresentante del ricorrente. Questo punto è tanto più importante, in quanto egli ebbe il latte in discorso a sua disposizione per tempo assai lungo, e potrebbe anche essere personalmente interessato nella Latteria.

4° — Se Cattori non aveva veste per rappresentare il ricorrente all'atto del prelevamento, egli non poteva neppure rinunciare in suo nome alla consegna del terzo campione.

5° — Queste irregolarità bastano per viziare il procedimento e condurre alla cassazione della sentenza querelata. Si può aggiungere che, nel caso in esame, il prelevamento del latte, depresso sulla pubblica via, doveva avvenire al più tardi al momento in cui fu caricato sul camione. Fino a quel punto, ma non oltre, il produttore ne era responsabile, poichè chi depone il latte sulla pubblica via senza farlo sorvegliare, lo fa a suo rischio e pericolo.

STAATSRECHT — DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITÉ DEVANT LA LOI

(DÉNI DE JUSTICE)

48. Urteil vom 1. Oktober 1926

i. S. **Munizipalgemeinde Frauenfeld**
gegen **Regierungsrat Thurgau.**

Umfang der Gemeindeautonomie nach thurgauischem Recht. Gesetzliche Vorschriften können das Selbstbestimmungsrecht der Gemeinde bei Besorgung ihrer Aufgaben nur wirksam einschränken, soweit sie nicht selbst verfassungswidrig sind. Eine Vorschrift, wodurch den Gemeinden als mit dem Bestattungswesen betrauten Verbände untersagt wird, für die Feuerbestattung dem Masse nach die gleichen Aufwendungen aus öffentlichen Mitteln zu machen, wie sie von Gesetzes wegen für die Erdbestattung gemacht werden müssen, verstösst gegen Art. 4 und 49 Abs. 4 BV.

A. — Das thurgauische Gesetz betreffend unentgeltliche Leichenbestattung vom 21. November 1898 bestimmt :

§ 1 : Die Bestattung sämtlicher Leichen geschieht im Kanton Thurgau unentgeltlich und wird durch die Gemeinderäte der Munizipalgemeinden besorgt.

Die Feuerbestattung ist zulässig, jedoch nur auf Kosten der Angehörigen des Verstorbenen.

§ 4. Jede Leiche wird in der Regel auf dem Friedhofe derjenigen Munizipalgemeinde bestattet, in welcher der Tod erfolgt oder die Leiche aufgefunden worden ist. Die Hinterlassenen sind jedoch berechtigt, gegen Bezahlung der daraus erwachsenden Mehrkosten die Bestattung des